

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3281 del 28/06/2022
Oggetto	PRATICA FC21A0040. Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cesenatico (FC). RICHIEDENTE: Ditta Boschetti Angelo. USO: irriguo agricolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3465 del 28/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena  
Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENATICO (FC)  
RICHIEDENTE: DITTA BOSCHETTI ANGELO  
USO: irriguo agricolo  
PRATICA FC21A0040**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**VISTI** inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all’art. 36;

**VISTA** la domanda presentata in data 05/11/2021 dalla **Ditta Boschetti Angelo (P.IVA n. 02564600407)**, con sede legale in Comune di Cesenatico (FC) – Via Cesenatico n. 108 – Frazione Borella, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/170679 del 05/11/2021, successivamente completata con documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 08/11/2021, acquisita al PG/2021/171905 del 09/11/2021, tesa al rilascio di una **nuova concessione semplificata di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo agricolo con perforazione di n. 1 nuovo pozzo** da realizzare nel medesimo Comune, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto nuovo pozzo, identificato al Catasto terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 20, mappale n. 33, è di altrui proprietà con la quale è stato stipulato specifico contratto di affitto in data 12/03/2013 con scadenza 31/12/2027 e che ha acconsentito alla perforazione del medesimo pozzo, come da documentazione allegata all'istanza;
- il pozzo avrà un diametro di 165 mm, una profondità massima di 30,00 m dal piano di campagna, una portata massima di 1,14 l/s e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza di 1,10 kW;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 800 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 01.00.00 ha, costituito da un terreno utilizzato per la coltura di noci comuni, con metodo irriguo a goccia;

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/173510 del 11/11/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 09/11/2021, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto al Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

**RILEVATO** che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/174684 del 12/11/2021, **il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere**, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, da cui risulta che *"in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, [...] i terreni censiti catastalmente in Comune di Cesenatico (FC), al Foglio 20 mappale 33 non risultano ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non sono ricompresi all'interno di alcun areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo gestiti dal medesimo Consorzio. [...] Il canale consorziale denominato "Madonnina 2° ramo" non è un canale ad uso irriguo."*;

**RITENUTO** opportuno assimilare il fabbisogno idrico del comparto irriguo in esame (avente estensione pari a 01.00.00 ha, in cui sarà utilizzato un metodo irriguo a goccia) a quello di **"colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni"**;

**ACCERTATO** inoltre che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta**, ad uso irriguo agricolo, **per una quantità massima annua complessiva di 800 mc è inferiore al fabbisogno teorico**, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui e della considerazione sopra descritta, che risulta essere **pari a 941,18 mc/anno**;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, da cui si risulta che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "trascurabile-lieve";
- localmente il corpo idrico risulta a criticità "bassa", dato che il valore di subsidenza è "accettabile/assente", il valore di soggiacenza è "in equilibrio" e il valore del trend piezometrico è "in diminuzione";

**VERIFICATO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque;

**DATO ATTO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- la quantità di risorsa idrica richiesta è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno colturale teorico, calcolato come sopra descritto;

**CONSIDERATO**, pertanto, che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-667 del 14/02/2022, la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha autorizzato, ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 41/2001, nel rispetto di specifiche prescrizioni, la perforazione del suddetto nuovo pozzo ad uso irriguo agricolo, in avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 30,00 m dal piano campagna;
- diametro di perforazione: 200 mm;
- diametro del tubo: 165 mm;
- portata massima di esercizio: 1,14 l/s;
- volume d'acqua concesso: 800 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 771.183, Y: 898.428;

**RILEVATO** che conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell'art. 2 dell'Allegato "Prescrizioni per la perforazione" alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-667 del 14/02/2022, la Società Tecnosonda Romagna S.a.s., per conto della Ditta Boschetti Angelo:

- con nota pervenuta in data 16/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/26121 del 17/02/2022, ha comunicato la data di inizio dei lavori di perforazione del suddetto nuovo pozzo prevista per il 28/02/2022;
- con nota pervenuta in data 24/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/49652 del 25/03/2022, ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta perforazione del medesimo pozzo;

**ATTESO** che, sulla base della documentazione allegata all'istanza e della suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che il n. 1 nuovo pozzo ha un diametro di perforazione di 200 mm, un diametro del tubo di 165 mm, una profondità di 30,00 m dal piano di campagna e che sarà equipaggiato con elettropompa sommersa fissa da 1,1 kW, avente una portata massima pari a 1,14 l/s;

**RILEVATO** che in data 04/11/2021 il richiedente ha versato un importo pari a € 99,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione;

**PRESO ATTO** che:

- in data 16/06/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 16/06/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 63,40 corrispondente ai canoni dovuti per il periodo 2022-2026;

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo con PG/2022/106374 del 28/06/2022;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione **FC21A0040** alla **Ditta Boschetti Angelo (P.IVA n. 02564600407)** con sede legale in Comune di Cesenatico (FC) – Via Cesenatico n. 108 – Frazione Borella, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso irriguo agricolo**;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Cesenatico (FC), in area catastalmente identificata al Foglio 20, mappale n. 33, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
  - profondità massima: 30,00 m da piano campagna;
  - diametro di perforazione: 200 mm;
  - diametro del tubo: 165 mm;
  - portata massima di esercizio: 1,14 l/s;
  - coordinate geografiche UTM RER: X: 771.183, Y: 898.428;
3. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto pozzo pari a un **volume annuo di 800 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2026**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 12,68**;
7. **di fissare** in **€ 63,40 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;

9. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
10. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [angelo.boschetti@pec.agritel.it](mailto:angelo.boschetti@pec.agritel.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Ing. Milena Lungherini\*

\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata FC21A0040 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo in Comune di Cesenatico (FC), richiesta dalla Ditta Boschetti Angelo (P.IVA n. 02564600407)

### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'attivazione di n. 1 pozzo di nuova perforazione in terreno di altrui proprietà, con la quale è stato stipulato specifico contratto di affitto in data 12/03/2013 con scadenza 31/12/2027. Il pozzo è ubicato nel Comune di Cesenatico (FC), in area catastalmente distinta al Foglio 20, mappale n. 33 e ha le seguenti caratteristiche:

- profondità massima: 30,00 m da piano campagna;
- diametro di perforazione: 200 mm
- diametro del tubo: 165 mm;
- portata massima di esercizio: 1,14 l/s;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 771.183, Y: 898.428.

La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso irriguo agricolo.

### ART. 2

#### MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per una **portata massima di 1,14 l/s** e un **volume complessivo annuo di 800 mc**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### ART.3

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2026**.

### ART. 4

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione;
  - numero della concessione;
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della relativa manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 7**

##### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano**

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 8**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.**

#### **ART. 9**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

#### **ART. 10**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**